

Apprendistato professionalizzante – Interpello n. 19/2016

25 Maggio 2016

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 19/2016, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, ai fini di una loro qualificazione/riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai quali si applica il particolare regime ivi previsto.

Nel merito, il dicastero ha precisato che la suddetta norma non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti di un contratto di ricollocazione, salvo che non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

Le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione, quali strumenti di politica attiva, non sono assimilabili alle misure di sostegno al reddito e, pertanto, non possono ritenersi annoverabili nell'ambito dei trattamenti di disoccupazione, intendendosi per tali la NASPI (riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano perso, involontariamente, il posto di lavoro), la DIS-COLL (disposta in favore dei collaboratori) e l'ASDI (assegno di disoccupazione previsto per i lavoratori che hanno già fruito della NASPI per l'intera durata).

[24899-Min_Lavoro_Interpello 19_2016.pdf](#)[Apri](#)